



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 17-11-2020

REGISTRO GENERALE N. 703 DEL 17-11-2020

OGGETTO: Concessione congedo straordinario al dipendente a tempo indeterminato matricola n. 523, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/01.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la nota prot. n. 11588 del 16/11/2020, con la quale il dipendente a tempo indeterminato matricola n. 523, profilo professionale "Esecutore Amministrativo", cat. "B" – posizione economica "B1", chiede di poter usufruire del congedo straordinario, in modo frazionato a giorni, ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/01, per assistere il proprio coniuge con disabilità grave;

VISTO il comma 5, dell'art. 42, del D.Lgs n. 151/01, come modificato dalla legge n. 350/2003, il quale prevede che il soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO l'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000, il quale stabilisce che i dipendenti pubblici possono richiedere un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;

ACCERTATO che il richiedente è familiare convivente con la persona assistita e che la stessa già fruisce dei permessi riconosciuti dall'art. 33 della Legge 05/02/1992, n. 104, a seguito degli accertamenti effettuati a norma dell'art. 4 dello stesso testo normativo;

VISTA:

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012, avente ad oggetto: "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18.07.2011, n. 119" (Attuazione dell'art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi);
- la circolare INPS n. 32 del 06.03.2012, avente ad oggetto: Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. "Attuazione dell'art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi." Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità;

ATTESO:

- che, il comma 5-bis dell'art. 4 del D. Lgs. 119/2011, del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151/01, precisa che: *"Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;*

- che, il comma 5-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 119/2011, del novellato decreto, stabilisce che: *"Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un*

importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati";

- che, il comma 5-quinquies, sempre dell'art. 4 del D.Lgs. 119/2011, stabilisce che: *"Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;*

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. n. 564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

VISTO il C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 21/05/2018;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 24/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile della 1 - Area Amministrativa;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa:

1. Di riconoscere il diritto al congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/01, al dipendente a tempo indeterminato matricola n. 523, profilo professionale "Esecutore Amministrativo", cat. "B" – posizione economica "B1" per 2 giorni settimanali nei mesi di novembre e dicembre, salvo revoca della presente, qualora venissero meno i requisiti, ai sensi delle normative vigenti in materia.
2. Di dare atto che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita entro il limite annuo complessivo massimo di € 48.495,00;
3. Di dare atto che il congedo non ha effetto sulla maturazione delle ferie, sul rateo 13[^] mensilità e sul trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto.
4. Di dare atto che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai soli fini del trattamento di quiescenza;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al dipendente interessato, al Responsabile di P.O. e all'ufficio Personale;
6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, sarà consultabile on-line;

